

assista

Condizioni generali d'assicurazione

Edizione 2007



Assicurazione
protezione giuridica
per PMI
e Indipendenti

assista tcs



SOMMARIO

CGA

DISPOSIZIONI GENERALI

1	Parti contraenti	3
2	Varianti dell'assicurazione	3
3	Inizio e fine dell'assicurazione	3
4	Prestazioni.....	3
5	Copertura territoriale	4
6	Copertura temporale	4
7	Premi	4
8	Comunicazioni	4

PROTEZIONE GIURIDICA IMPRESA

9	Persone e qualità assicurate	5
10	Rischi.....	5

ANNUNCIO E GESTIONE DI UN CASO GIURIDICO

11	Annuncio	7
12	Gestione	7
13	Libera scelta dell'avvocato	7
14	Procedimento arbitrale	7
15	Violazione degli obblighi	7
16	Rescissione in seguito a un caso	7

Le disposizioni elencate qui di seguito regolano i diritti e gli obblighi delle due parti al contratto. Inoltre il contratto è subordinato alla Legge federale sul contratto d'assicurazione nonché all'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private.

Il contraente e le persone assicurate autorizzano Assista TCS SA a procurarsi e a trattare tutti i dati necessari alla gestione dei contratti e alla liquidazione dei casi giuridici. Inoltre, Assista TCS SA ha facoltà di raccogliere informazioni utili presso terzi e di consultare i documenti ufficiali. Se la liquidazione del caso giuridico lo richiede, i dati potranno essere comunicati a terzi coinvolti o trasmessi all'estero. Assista TCS SA s'impegna a trattare nella più totale riservatezza le informazioni ottenute.

L'assicurato autorizza Assista TCS SA ad usare metodi di comunicazione elettronici come gli e-mail, i fax, ecc., per comunicare con gli assicurati e le altre parti contraenti, salvo obiezione espressa dell'assicurato. Non può essere escluso il rischio che terzi non autorizzati accedano ai dati trasmessi. Assista respinge ogni responsabilità relativa al ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manipolazione, da terzi non autorizzati, di informazioni e dati di ogni natura trasmessi per via elettronica.

I dati relativi al contratto d'assicurazione (nome, indirizzo, numero di telefono e anno di nascita del contraente nonché delle persone della medesima economia domestica) sono registrati presso il Touring Club Svizzero, il quale può disporre a fini promozionali.

Per permettere una più facile lettura delle presenti condizioni generali d'assicurazione, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono anche per le persone di sesso femminile.

Disposizioni generali

1 PARTI CONTRAENTI

Assista

Assista TCS SA, Vernier/Ginevra.

Contraente

Persona fisica o morale, domiciliata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, proprietaria di una piccola/media impresa fino a 20 impiegati al massimo.

2 VARIANTI DELL'ASSICURAZIONE

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente tra le seguenti:

- Impresa 1 – 3 persone
- Impresa 4 – 6 persone
- Impresa 7 – 10 persone
- Impresa 11 – 15 persone
- Impresa 16 – 20 persone

3 INIZIO E FINE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

L'assicurazione è valida un anno, e si rinnova tacitamente di anno in anno se non è rescissa per iscritto:

- fino al giorno della scadenza annuale da parte del contraente;
- 30 giorni prima della scadenza annuale da parte di Assista.

4 PRESTAZIONI

4.1 PRESTAZIONI ASSICURATE

Assista garantisce all'assicurato la presa a carico delle seguenti spese:

- fino a concorrenza dell'importo di CHF 250 000.- per caso giuridico sopraggiunto in Svizzera, a condizione che il foro giudiziario si trovi in Svizzera e che il diritto svizzero sia applicabile;

- fino a concorrenza dell'importo di CHF 25 000.- per caso giuridico sopraggiunto all'estero e/o per il quale sia competente una giurisdizione estera;

- le spese e gli onorari d'avvocato** prima del processo o nel corso della procedura, secondo le tariffe locali usuali;
- le spese di perizia** ordinate da Assista, dal legale dell'assicurato o dal tribunale;
- le tasse di giustizia e altre spese giudiziarie** imposte all'assicurato;
- le indennità giudiziarie** dovute alla controparte e imposte all'assicurato. Le ripetibili o indennità giudiziarie riconosciute all'assicurato spettano ad Assista;
- le spese di trasferta** dell'assicurato in caso di citazione in giustizia quale imputato o parte al processo, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici, aereo escluso) siano superiori a CHF 50.-;
- le spese d'incasso** delle indennità che risultano da un caso giuridico coperto da Assista e accordate all'assicurato, fino all'ottenimento di un attestato di carenza di beni provvisorio o definitivo, o alla comminatoria di fallimento;
- le spese di una mediazione** d'intesa con Assista;
- la cauzione penale** per evitare una detenzione preventiva. Questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata ad Assista.

4.2 LIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI

I casi fino a un valore litigioso di CHF 1 500.-, così come i litigi con i clienti dell'impresa, danno diritto soltanto all'intervento extragiudiziario del servizio di Assista.

4.3 RIDUZIONI DELLE PRESTAZIONI

In caso di colpa grave, Assista si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni proporzionalmente al grado della colpa.

4.4 PRESTAZIONI NON ASSICURATE

Assista non prende a carico:

- il danno che l'assicurato ha subito;
- le spese che incombono a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe a cui l'assicurato viene condannato.

5 COPERTURA TERRITORIALE

L'assicurazione è valida per i casi giuridici sopraggiunti in Svizzera, nel resto dell'Europa (a Est fino ai monti Urali) e negli stati confinanti col Mediterraneo, a condizione che il foro giuridico competente per la difesa degli interessi dell'assicurato sia ubicato sui territori sopra menzionati.

Il Principato del Liechtenstein è assimilato alla Svizzera.

6 COPERTURA TEMPORALE

6.1 DATA DETERMINANTE

Sono coperti i casi di sinistro sopraggiunti durante il periodo di validità del contratto. È considerata come data determinante:

- nel diritto della responsabilità civile:**
la data dell'avvenimento che ha provocato il danno;
- nel diritto delle assicurazioni:**
la data dell'avvenimento che richiama il diritto a una prestazione; in materia d'invalidità, l'avvenimento che ha provocato il danno è la data dell'incidente; per i casi di malattia, la data dell'inizio dell'incapacità al lavoro; se non si tratta di una domanda di prestazione, la data della comunicazione, da parte dell'assicurazione, della decisione contestata;
- nel diritto dei contratti:**
la data della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale;
- nel diritto penale e penale-amministrativo:**
la data della violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.

6.2 TERMINE DI ATTESA

Un termine di attesa di 3 mesi si applica a ogni litigio risultante da contratti conclusi o eventi sopraggiunti prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

7 PREMI

a. Pagamento

Il primo premio deve essere pagato prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione.

I premi successivi devono essere pagati entro la data di scadenza.

b. Adeguamento

In caso di modifica del criterio di calcolo (numero di persone), il contraente deve senza indugio avvisare Assista che adeguerà di conseguenza il premio per la prossima scadenza.

c. Modifica

In caso di modifica dei premi, Assista comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Se la polizza non è rescissa al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato.

d. Rimborso

Nel caso di una rescissione del contratto durante l'anno assicurativo, Assista rimborsa il premio non utilizzato.

8 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di Assista al contraente sono indirizzate all'ultimo indirizzo indicato ad Assista.

Le comunicazioni del contraente ad Assista devono essere indirizzate a: Assista TCS SA, Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier/Ginevra; oppure a uno dei servizi giuridici.

Protezione giuridica impresa

9 PERSONE E QUALITÀ ASSICURATE

9.1 SONO ASSICURATI

- **il contraente** in qualità di proprietario dell'impresa dichiarata rispettivamente nell'esercizio dell'attività lucrativa indipendente indicata;
- **le persone legate al contraente** da un rapporto contrattuale di lavoro nell'esercizio delle loro funzioni per l'impresa dichiarata.

9.2 SONO UGUALMENTE ASSICURATI

gli eredi dell'assicurato quando quest'ultimo decede dopo un avvenimento coperto dal presente contratto.

10 RISCHI

10.1 RISCHI COPERTI

a. Diritto della responsabilità civile

Pretese legali in risarcimento del danno dell'assicurato (compreso un eventuale torto morale) subito al momento di un avvenimento di cui un terzo risponde extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva.

b. Diritto delle assicurazioni

Litigi del contraente con istituzioni assicurative comprese le casse malati e le casse di pensione.

c. Contratto di lavoro

Litigi che il contraente subisce in qualità di datore di lavoro concernenti un contratto di lavoro.

d. Contratto di locazione

Litigi che il contraente subisce in qualità di locatario dei fondi, immobili e locali che servono all'impresa.

e. Altri contratti

Litigi del contraente risultanti dai seguenti contratti (enumerazione esauriente):

- contratto di acquisto/vendita, di locazione, di leasing di macchinari e di oggetti mobili che servono all'impresa;
- contratto di comodato;

- contratto d'appalto relativo agli immobili che servono all'azienda a condizione che i lavori non necessitino di autorizzazione ufficiale;
- contratto di deposito, di spedizione e di trasporto.

f. Diritto penale e penale-amministrativo

Difesa dell'assicurato in procedure penali o penali-amministrative dirette contro lui per infrazioni commesse per negligenza. Se l'assicurato viene accusato di un'infrazione intenzionale, Assista non fornisce alcuna prestazione prima che, per decisione definitiva, non venga pronunciato un non luogo o l'assoluzione dell'assicurato o riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa o di uno stato di necessità. Il non luogo o l'assoluzione non devono essere legati ad un indennizzo del querelante da parte dell'assicurato.

Intervento dell'assicurato in qualità di parte civile per far valere i propri diritti a seguito di un avvenimento coperto dalla presente polizza.

10.2 RISCHI NON COPERTI

a. Diritto dei contratti

- I litigi che il contraente subisce in qualità di locatore o sublocatore;
- i litigi relativi all'affitto di fondo rustico;
- I litigi relativi ai software informatici di ogni genere.

b. Esclusioni generali

- i rischi non menzionati dall'art. 10.1a-f, per esempio, il diritto fiscale e altre contribuzioni pubbliche, il diritto della proprietà intellettuale, il diritto pubblico in materia di costruzione e pianificazione del territorio, il diritto in materia di dimora degli stranieri (polizia degli stranieri) comprese le prescrizioni di polizia riguardo l'esercizio del commercio;
- i litigi che l'assicurato subisce in qualità di acquirente, proprietario, persona che prende in prestito, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore;

- i litigi rilevanti del diritto delle società e delle associazioni (comprese le società semplici) nonché le pretese in materia di responsabilità formulate contro gli organi di una società o di un'associazione;
- i litigi risultanti da contratti di ripresa di debiti, di giochi e scommesse, dall'acquisto e la vendita di carte valori, di partecipazioni finanziarie a imprese, dalla gestione di fortuna e dalle operazioni borsistiche, da operazioni speculative o operazioni a termine nonché ogni altro affare finanziario o operazione d'investimento;
- la difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti dell'assicurato;
- i litigi relativi al semplice incasso di un credito non contestato;
- i litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
- le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli;
- le controversie in relazione con la perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali nonché dei loro tentativi;
- le controversie risultanti di eventi bellici, sommosse, scioperi, disordini di qualsiasi genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, altre catastrofi naturali nonché i cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo;
- le procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;
- i litigi con gli avvocati, periti, ecc. incaricati per un caso coperto da Assista, nonché quelli con la stessa Assista.

Annuncio e gestione di un caso giuridico

11 ANNUNCIO

L'assicurato notifica, il più presto possibile, il caso giuridico per cui intende usufruire delle prestazioni di Assista.

12 GESTIONE

Assista informa l'assicurato dei suoi diritti e avvia le pratiche necessarie per difendere i suoi interessi.

L'assicurato fornisce ad Assista tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre, consegna ad Assista tutti i documenti ed elementi di prova disponibili.

L'assicurato si astiene da ogni intervento nelle trattative intavolate da Assista. Egli non affida alcun mandato, non inizia alcuna procedura giudiziaria e non accetta alcuna transazione che comporta obblighi per Assista.

13 LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO

Quando l'assicurato lo richiede, l'assicurato può, e dopo aver informato Assista, scegliere e incaricare liberamente un avvocato territorialmente competente.

L'assicurato è tenuto a svincolare il suo avvocato dal segreto professionale nei confronti di Assista. Questi l'autorizza ad informare Assista sullo svolgimento del caso e mettere a sua disposizione i documenti principali del caso.

Quando il ricorso a un avvocato all'estero è necessario, egli è designato di comune accordo tra l'assicurato e Assista.

14 PROCEDIMENTO ARBITRALE

In caso di divergenza di opinione tra l'assicurato e Assista in merito alla liquidazione di un caso giuridico coperto, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa l'assicurato del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente:

L'assicurato e Assista designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di un solo scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, sono applicabili le norme del diritto cantonale e del Concordato sull'arbitrato.

15 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Se l'assicurato viola, per colpa sua, i suoi obblighi contrattuali o legali, Assista ha il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella misura in cui la violazione abbia comportato delle spese supplementari.

16 RESCSSIONE IN SEGUITO A UN CASO

Per ogni caso giuridico che dà luogo a una prestazione di Assista, entrambe le parti al contratto hanno il diritto di rescinderlo.

Se il contraente decide di rescindere il presente contratto, deve farlo per iscritto al più tardi 30 giorni dopo aver ricevuto la notifica della chiusura della pratica da Assista. La copertura assicurativa cessa a partire del ricevimento della notifica di rescissione.

Se la rescissione è data da Assista, deve farlo al più tardi al momento della notifica di chiusura della pratica. La copertura di Assista cessa 14 giorni dopo l'invio della rescissione. La quota parte del premio non utilizzata è rimborsata.